



UFFICIALI DI GARA: DECISIONI, SANZIONI E RAPPORTO DI GARA

Perugia, 13 gennaio 2017

Avv. Gianluca Aureliano



L'ufficiale di gara – l'arbitro di calcio: un re senza corona

«Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai essere compensata». (P. De Coubertain).

« Sia detto a vergogna degli uomini, ma il fatto è che le leggi dei giochi sono le sole che risultano ovunque giuste, chiare, inviolabili ed inviolate» (Voltaire, Dizionario Filosofico).

- Gli uomini si resero conto che non potevano continuare a vivere nell'indeterminatezza che provoca paure inesauribili di fronte alla continua possibilità di morire per mano del proprio vicino, quindi stringono un patto che consegna a una persona terza, il sovrano, la possibilità di utilizzare tutta la violenza che vi è nel mondo (T. Hobbes).
- Quando devi decidere, la migliore scelta che puoi fare è quella giusta, la seconda migliore scelta è quella sbagliata, la peggiore di tutte è non decidere (F. Roosevelt)

Lo status e il ruolo dell'arbitro di calcio

Se è effettivamente una figura tanto odiata – gli inglesi dicono soprattutto in Italia, ma basterebbe dare un'occhiata agli sfottò verso gli arbitri sulle pagine ufficiali dei club inglesi per smentirli – come è possibile che mantenga costantemente la propria AUTORITÀ?

Secondo John Foot l'arbitro gode in Italia della stessa bassa considerazione di cui gode lo Stato, poiché (citando Habermas) esso necessita di una diffusa "fiducia di massa" che invece non vi sarebbe. Senza questa fiducia mancherebbe la legittimazione all'autorità. Si riferisce al caso specifico italiano e non mette dunque in discussione la legittimità dell'arbitro in generale. Ma da dove prende dunque la figura dell'arbitro questa legittimazione e dove la direziona?

- Non dalla delega della forza, non verso il suo utilizzo.
- Il fatto che spesso venga usata la dicitura "direttore di gara" e che si sia discusso a lungo se l'arbitro debba essere considerato o no "pubblico ufficiale", conferma che la sua legittimazione non viene dalla necessità di delegare la forza a un terzo per la decisione.
- L'arbitro è anzi, da subito, figura professionale, officiante, impiegato addetto alla registrazione dei dati necessari a rendere funzionale e ordinata l'azienda calcio.



Gli obblighi dell'arbitro e i (pochi) diritti.

L'arbitro ha il dovere di far bene, ma il diritto di sbagliare: è davvero così?

- ▶ L'arbitro di calcio è quindi una delle poche figure istituzionali al mondo in grado di esercitare completamente il proprio potere, è “il giudice unico, un giudice senza appello” (Gian Paolo Ormezzano), ma gli arbitri si sono resi impopolari proprio per questo, perché *hanno insistito nell'applicare la legge*.
- ▶ *'Rigore è quando arbitro fischia'* (Vujadin Boskov).
- ▶ Ciò non deriva da una decisione dell'arbitro: è che non abbiamo avuto alternativa. Gli arbitri non possono fare altro che applicare la legge, è il loro lavoro a richiederlo.
- ▶ “Senza di lui non si giocherebbe neanche un minuto” (Michele Serra).



La *potestas* dell'arbitro

Le decisioni senza riserve, le sanzioni, i giudizi inappellabili: l'arbitro diventa il giudice dell'immediato e il dover applicare sempre le regole lo eleva ad un tiranno, ad un deposta incontrastato ed incontrastabile, se non con la sola violenza.

- ▶ A differenza dal rapporto che intercorre tra lo Stato e i suoi cittadini, le decisioni dell'arbitro hanno effetto pubblico ed immediato.
- ▶ Le punizioni assegnate sono messe subito in pratica, i giocatori espulsi (solitamente) si allontanano dal campo e ai fuori gioco seguono i calci di punizione. La partita termina col fischio finale dell'arbitro. Gli arbitri, perciò, possiedono ed esercitano un potere assoluto ma, al contempo, mancano sia d'autorità che di legittimazione.
- ▶ Questa posizione così peculiare si porta dietro tutta una serie di conseguenze.

Legum omnes servi sumus ut liberi esse possimus?

Gli arbitri prigionieri del timore delle grandi? Il timore delle grandi domina gli arbitri?

Gli arbitri si sono resi servi, si dice, a causa di una mescolanza di ambizione e istinto di conservazione. I giornalisti scrivono spesso, dopo un evidente atto di sudditanza da parte di un arbitro in favore di un club importante, che in quel caso l'arbitro "farà una buona carriera". La consuetudine è ugualmente importante. Le cose sono sempre andate così. I club minori spesso e volentieri si sentono 'liquidati' dagli arbitri, soprattutto nelle partite contro le grandi squadre. Quando le grandi squadre giocano tra di loro le cose si complicano ulteriormente.

Tra i club potenti il favoritismo col tempo si modifica in base alla politica, al denaro, e si ritiene ampiamente che il favoritismo tra i grandi club tenda a compensarsi. In Italia, questo modo di ragionare è diventato una scienza, nota come *dietrologia*, *behindology* in inglese. È una scienza basata sulla teoria del complotto, per cui ogni evento/fatto/risultato si spiega con riferimento alle macchinazioni/manipolazioni di forze autorevoli e occulte. La cosiddetta '*dietrologia*' è una teoria comunemente impiegata tanto nei dibattiti calcistici quanto in quelli riguardanti la mafia o il ruolo oscuro svolto dai servizi segreti italiani durante gli anni '60 e '70.

- Gli arbitri vengono derisi sia per il potere che detengono, sia per i modi con cui se ne servono. Sono universalmente identificati come imbrogliatori e accusati quotidianamente di parzialità. In Italia, gli arbitri non sono mai al di sopra d'ogni sospetto. Inoltre, sono, pressoché universalmente detestati, specialmente da tutti quelli che seguono il calcio da vicino. Ciò è vero non soltanto per quanto concerne le partite di serie A, ma anche per quel che riguarda quelle delle serie minori giocate nei campi di periferia. Gli arbitri sono criticati per il fatto d'essere pedine nelle mani altrui, e, allo stesso tempo, per il loro potere eccessivo.

Quis custodiet custodem?

In Italia, infiniti dibattiti ruotano intorno a questi argomenti, per esempio *quale* arbitro è stato scelto per arbitrare e *in quali* partite, e *come* è stato scelto. Tali procedure di designazione degli arbitri sono cambiate con una stupefacente velocità e frequenza col passare degli anni, e proprio la designazione degli arbitri è stata al centro dello scandalo di calciopoli del 2006.

In realtà, è abbastanza vero il contrario. Sono stati più numerosi i casi di corruzione, partite truccate e scommesse illegali che hanno coinvolto giocatori, manager e presidenti rispetto a quelli in cui, invece, si è riscontrata l'implicazione di arbitri. In 120 anni di storia del calcio, sono pochissimi gli arbitri che sono stati veramente colti sul fatto, nell'atto, cioè, di prendere/accettare tangenti, o truccare le partite. In un mondo corrotto, gli arbitri italiani sono stati un modello di legalità. Ciò potrebbe esser visto come prova del loro status eroico di 'minoranza virtuosa'. Il tifoso italiano medio ribatte in modo semplice su questo punto: *non è necessario corrompere gli arbitri*. Per natura, essi favoriscono determinate squadre in determinate occasioni. Gli arbitri fanno carriera o, più semplicemente, sopravvivono, aiutando i potenti ed eseguendone gli ordini.

- In Italia, gli arbitri si trovano in una posizione impossibile. In qualunque modo agiscano, il pubblico non crede nella loro neutralità ed onestà. Così come è accaduto per lo Stato sin dalla sua nascita, gli arbitri non hanno mai raggiunto una vera e propria legittimazione, ma sono condannati ad esercitare il loro potere, settimana dopo settimana, in modo dittatoriale. Nonostante il tentativo di fare pulizia in modo da dare alle nuove generazioni di arbitri la possibilità di redimere la categoria, per la gran parte dei tifosi, calciopoli ha confermato semplicemente la mancanza di legittimazione e autorità. Capire come il ruolo dell'arbitro si è evoluto nel tempo aiuta a capire il rapporto che intercorre tra gli italiani, l'autorità e l'applicazione delle leggi.



Il rapporto di gara

- Il *rapporto di gara* rappresenta l'atto ufficiale e sommo che viene stilato al termine della gara dall'arbitro: su di esso avviene la prima delibazione giurisdizionale sportiva ossia la decisione del giudice sportivo.
- Esso contiene, tra i diversi adempimenti burocratici (giorno e luogo di disputa della gara, risultato, minuti delle reti, tempo di intervallo e recupero, sostituzione dei calciatori, etc.), la descrizione dei provvedimenti disciplinari assunti dal direttore di gara nei confronti dei tesserati che si siano resi autori di violazioni di norme del giuoco del calcio, nonché la descrizione del comportamento del pubblico, di dirigenti o di incidenti avvenuti prima, durante e dopo la gara.
- Tale documento rappresenta pertanto la fotografia di quanto avvenuto prima, durante e dopo l'evento agonistico.



CAN_Rapporto_Serie_B



Il valore probatorio del rapporto di gara

Ex plurimis C.U. n. 104/CSA del 12 maggio 2015

*'Il referto dell'Arbitro e le relazioni degli altri Ufficiali di gara costituiscono prova fidefaciente della condotta ivi descritta, con la conseguenza che il comportamento [dei tesserati e dei sostenitori e in genere ogni questione in esso descritta] **deve essere valutato esclusivamente in base a quanto risultante da tale relazione**'*

Per la giustizia ordinaria: *'il referto arbitrale non ha una valenza dimostrativa incontestabile, ma va valutato insieme agli altri elementi di prova emersi dall'istruttoria e non può costituire esso solo la prova ...'* (Cass. Pen., Sez. V, 16 febbraio 2016, n. 6342).

Le conseguenze del rapporto di gara C.U. n. 112 del 27 dicembre 2016

► Gara Soc. CAGLIARI – Soc. SASSUOLO

Il Giudice Sportivo,

letto il rituale e dettagliato rapporto dell'Arbitro addizionale e dei collaboratori della Procura Federale in ordine al lancio, al 14° del secondo tempo, da parte dei sostenitori della soc. **Cagliari** assiepati sugli spalti della Curva Nord dell'impianto di casa, di un petardo sul terreno di giuoco, che veniva raccolto da uno degli addetti al servizio di sicurezza antincendio, il quale subiva lesioni gravissime ad una mano, con rischio di amputazione di alcune falangi e perdita dell'uso di dita della medesima mano, a causa dello scoppio del petardo stesso,

dispone,

in relazione al detto lancio di materiale esplosivo pericoloso per l'incolumità dei presenti, visto l'art. 14 CGS e date la recidiva specifica e la diffida in atti, l'obbligo per la soc. **Cagliari di disputare due gare con il settore "Curva Nord" privo di spettatori; infligge, altresì, alla medesima società l'ammenda di € 20.000,00 (sanzione complessivamente attenuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) ed e) CGS).**



Il rapporto di gara e il ruolo dell'arbitro nel contesto ordinario

- ▶ L'assetto normativo dell'ordinamento sportivo italiano è stato profondamente modificato dal decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, integrato, in seguito, dal decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 15, il quale ha dettato una nuova disciplina sull'organizzazione sportiva, sulla struttura e sulle funzioni del C.O.N.I., cui è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e definito autorità di disciplina, di regolazione e di gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale.
- ▶ Si è, pertanto, affermato a livello legislativo un principio, successivamente ripreso anche dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. Corte dei Conti Sez. giurisd. Campania 2011/240, 2008/1525, 2008/1513, 2004/1310 nonché cfr. Corte dei Conti Sez. giurisd. Lazio 2012/993 e 2009/873) che individua la natura pubblica dell'interesse sportivo, come bene inviolabile a livello individuale attraverso il quale si realizza la personalità dell'individuo, anche come persona giuridica, e che per tale ragione necessita di adeguata tutela da parte dell'ordinamento generale.

Le Federazioni e il C.O.N.I.

- ▶ Alle Federazioni sportive nazionali, come alle Discipline sportive associate (associazioni strutturate come le Federazioni, ma, diversamente da queste, preposte al governo ed all'organizzazione di una determinata disciplina sportiva non olimpica), l'art. 15, 2° comma, del d.lgs. n. 242/1999 riconosce la qualità di associazioni con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro, qualità che viene alle stesse attribuita dopo il riconoscimento, ai fini sportivi, di competenza del Consiglio nazionale del C.O.N.I.
- ▶ In questa sede giova ricordare, altresì, che i contributi erogati dal C.O.N.I. a favore delle Federazioni sportive e delle Discipline associate costituiscono la fonte principale delle loro entrate finanziarie e sono, in generale, **finalizzati alla tutela dell'interesse pubblico perseguito tramite tali organismi**. In funzione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività delle F.S.N., come recita l'art. 15, comma 1, del D.Lgs di riordino n. 242/1999, è stato impostato il sistema dei controlli sulle Federazioni, quali organismi senza fini di lucro, che devono anche ottenere il previo riconoscimento da parte del C.O.N.I. per svolgere l'attività sportiva, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

L'A.I.A. e la F.I.G.C.

- Nell'ambito di una delle Federazioni nazionali inserite nel C.O.N.I. e cioè di quella che si occupa del gioco del calcio, F.I.G.C., vi è l'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della F.I.G.C. e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa. L'A.I.A. osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla F.I.G.C. il bilancio preventivo e consuntivo annuale (art. 1 del regolamento dell'A.I.A.).
- Dall'analisi delle disposizioni normative succitate, si evince chiaramente che l'arbitro, come iscritto all'A.I.A., è tenuto al rispetto delle norme federali che hanno specifica rilevanza nell'ordinamento sportivo, ma al tempo stesso **partecipa all'esercizio della funzione di interesse pubblico** prima ricordata, demandata alla F.I.G.C., la quale riceve dal C.O.N.I. le apposite contribuzioni pubbliche.
- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentt. n. 3091 e 3092 del 9 maggio 1986, a cui deve altresì aggiungersi la sent. n. 4399 del 26 ottobre 1989) hanno stabilito che le Federazioni, pur essendo organi del C.O.N.I., e quindi *compartecipi* della natura pubblicistica, conservano la natura di soggetti privati, conformemente alla loro origine, in relazione a quelle innumerevoli attività che non tendono direttamente allo scopo la cui attuazione ha determinato il loro inserimento nella struttura pubblica del C.O.N.I.
- Sul punto, l'art. 14 L. 91/1981 ha espressamente riconosciuto alle Federazioni sportive nazionali «l'*autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.*», attribuendo al C.O.N.I. e soltanto ad esso la posizione di garanzia propria degli enti pubblici. Per cui, il solo fatto della *vigilanza* pubblica non vale ad attrarre nell'orbita del 'pubblico' il soggetto (nel caso di specie la Federazione) che la subisce.



La *ratio* della incompiuta 'privatizzazione'

- ▶ La *ratio* che soprassiede al conferimento alle Federazioni sportive della natura di soggetti di diritto privato, aventi personalità giuridica, è duplice.
- ▶ Il primo aspetto è di ordine giuridico-processualistico: accentuare il distacco tra C.O.N.I. e Federazioni ed evitare così che le Federazioni si identifichino con il C.O.N.I. in forza di un rapporto di immedesimazione organica semplicemente supposto (la precedente legislazione comprendeva le Federazioni tra gli organi dell'ente pubblico) e, quindi, fare in modo che il C.O.N.I. non fosse più chiamato a rispondere dell'operato delle Federazioni.
- ▶ Il secondo aspetto è, invece, di carattere giuridico-sostanziale: si è inteso affrancare le Federazioni dai vincoli amministrativo-contabili ed attuare così la semplificazione amministrativa prefissata dalla L. 59/97 (la c.d. L. 'Bassanini').

L'arbitro nel contesto ordinario

- Ne consegue che l'arbitro -anche prescindendo per un momento dalla natura giuridica delle Federazioni nazionali e dell'A.I.A., dal riconoscimento o meno della qualifica di pubblico ufficiale (eppure, sul punto, non può sottacersi l'art. 357 c.p. secondo il quale «agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa»), dalla natura giuridica del rapporto contrattuale con il quale svolge le sue prestazioni- nella prestazione che deve rendere si inserisce comunque **in quell'articolato procedimento di natura pubblica e di impiego di risorse pubbliche destinate al C.O.N.I. che ha come finalità statutaria la valorizzazione del gioco del calcio inteso come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale e, quindi, come interesse collettivo normativamente tutelato.**
- Ciò ha fatto sì che l'arbitro di calcio potesse essere soggetto legittimato passivo nei procedimenti anche avanti alla Corte dei Conti, che non si radica più sul presupposto della natura pubblica del soggetto la cui opera deve essere sottoposta a sindacato, quanto, invece, sull'**effettivo inserimento del soggetto nel procedimento di realizzazione di un interesse pubblico generale per la cui tutela e valorizzazione sono destinate delle risorse pubbliche.**



Attività dell'ufficiale di gara come attività di interesse generale


- ▶ L'attività arbitrale, pertanto, si innesta sull'interesse generale della collettività e sul corrispondente impiego delle risorse pubbliche, a nulla valendo la natura giuridica privata del soggetto persona fisica o giuridica che con la sua condotta si inserisce in questo articolato procedimento.
- ▶ La prestazione resa dai direttori di gara assume, allora, rilevanza sia nell'ordinamento sportivo nel quale le contestazioni mosse originano da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, sia nell'ordinamento generale ove si configura come **espressione di un'attività a connotazione pubblicistica svolta per conto della F.I.G.C.; insomma riferirsi ai componenti della sestina arbitrale nell'esercizio od in riferimento a tale loro funzione è farlo versi Pubblici Ufficiali.**

L'arbitro è un pubblico ufficiale?

- ▶ Gli arbitri rappresentano, quindi, la figura istituzionalmente preposta a dirigere la competizione agonistica e ad esercitare un potere disciplinare nei confronti dei gareggianti, affinché lo svolgimento dello sport praticato avvenga secondo le norme stabilite dai regolamenti sportivi applicabili nella specie.
- ▶ I direttori di gara sono pertanto chiamati ad assicurare il rispetto delle regole del gioco, e, oltre a garantire il corretto andamento della competizione, non trascurano certo l'esigenza di tutelare l'integrità fisica dei contendenti, riducendo al minimo il pericolo di eventi lesivi ed impedendo, in particolare, quelli scaturenti da un non corretto agonismo.
- ▶ L'arbitro, però, non è un pubblico ufficiale, «attesa l'insussistenza di un'attitudine pubblicistica nella funzione da questi svolta, non potendosi assegnare rilievo pubblicistico al ruolo di colui che disciplina lo svolgimento di un'attività socialmente utile, ma non di interesse pubblico» (cfr. Cass. Pen., sez. I, 17 gennaio 1971; Cass. Pen., sez. I, 8 maggio 1973; Pretura Trento, 11 maggio 1996, n. 172,



La natura delle decisioni



- ▶ È bene inoltre precisare che le decisioni arbitrali, sia di carattere tecnico che di natura disciplinare, non possono costituire oggetto di reclamo in quanto adottate alla stregua di criteri rigorosamente tecnici. Sono altresì insindacabili dalla Magistratura.
- ▶ E così ne discende che le decisioni di carattere squisitamente tecnico non rivestano natura di provvedimenti amministrativi, non essendo espressione dell'esercizio di potestà pubbliche. Infatti, assumono la veste di provvedimenti amministrativi solo quegli atti adottati dagli organi federali in attuazione di regole organizzatorie, e tali non sono quelle norme che l'ordinamento federale emana per l'ordinata acquisizione dei risultati delle competizioni agonistiche.
- ▶ In altri termini, la competizione sportiva avviene tra privati e l'arbitro non è altro che il 'compositore' di un conflitto di interessi privati, regolato da norme di un ordinamento particolare qual è l'ordinamento sportivo.
- ▶ Per quanto attiene ai concorsi pronostici, il rapporto di gara è preso in considerazione dall'ordinamento statale non come atto amministrativo, ma esclusivamente come mero fatto.

L'arbitro è soltanto un servitore

- Ad una richiesta di accesso agli atti presentata da un associato alla Presidenza dell'A.I.A., il segretario della medesima, Francesco Meloni, con nota prot. n. 305 del 17 settembre 2008 così rispondeva: «Si **rammenta** che l'AIA è priva di soggettività giuridica, essendo un'organizzazione al servizio della FIGC. Pertanto, l'AIA non rientra nel novero dei soggetti passivi (pubblica amministrazione, ricomprendente tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario) tenuti a rispettare il diritto di accesso» agli atti di cui alla L. 241/1990, richiamando l'attenzione sul «**principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica**».



Terzietà, imparzialità, indipendenza

Il lodo arbitrale del 28 marzo 2007 nel procedimento prot. n. 1706 del 12 ottobre 2006, promosso da P. PAIRETTO contro la F.I.G.C. , rappresenta l'autentica spiegazione dei comportamenti inopportuni sotto il mero profilo dell'apparenza, ma al contempo non antidoverosi.

Secondo il predetto lodo, Pierluigi PAIRETTO avrebbe dovuto «ritenersi tra i custodi primi dei valori di terzietà ed equidistanza che il ruolo di giudice, qual è proprio dei direttori di gara, fa obbligo di mantenere. Ed è acquisto della comune cultura ordinamentale che si tratta di valori che di certo non si assicurano disgiungendo l'essere dall'apparire... In breve, il designatore P. PAIRETTO avrebbe dovuto curare di apparire oltre che di essere equidistante tra le parti verso le quali la sua opera veniva ad incidere». Ma nessuna norma regolava (e regola) questi rapporti e la gestione della relativa disciplina era stata lasciata «alla interpretazione soggettiva dei doveri generali dell'associato».

L'inappellabilità delle decisioni tecniche

- **Mancano** nell'ordinamento sportivo **adeguati presidi normativi** e specifiche **guarentigie procedurali** a tutela della funzione.
- Sono cioè **assenti** forme di regolamentazione delle **procedure di reclamo** nei confronti delle decisioni arbitrali e dei comportamenti degli arbitri medesimi innanzi alla F.I.G.C. e all'A.I.A.
- La valutazione tecnica dell'operato dei direttori di gara è sottratta a qualunque procedura di vaglio a carattere contenzioso o amministrativo.
- Tanto è vero che la Corte dei Conti Sez. Giurisd. Lazio ha specificato che «*i paletti di delimitazione della giurisdizione contabile [sarebbero], quindi, dati dall'interesse generale perseguito e dal corrispondente impiego delle risorse pubbliche, a nulla valendo la natura giuridica privata del soggetto persona fisica o giuridica che con la sua condotta si inserisce in questo articolato procedimento*» (sentenza n. 2009/873 e sentenza 2012/993).



La necessità della verità

- Diffamazione? Falso in atto pubblico? Frode sportiva?... Solo alcuni dei reati contestabili ad un arbitro allorquando ponga mano alla penna e trascriva falsamente quanto accaduto sul terreno di gioco.



Come difendersi?

Se sei chiamato ad una carica, sappi che ogni avanzamento nella graduatoria delle cariche non è un passo verso la libertà, ma verso il legame.

Quanto più alta la carica quanto più stretto il legame.

Quanto più vasto il potere, tanto più rigoroso il servizio.

Quanto più forte la personalità, tanto più vietato l'arbitrio (H. Esse)

- La vigliaccheria chiede: è sicuro?
- L'opportunità chiede: è conveniente?
- La vana gloria chiede: è popolare?
- Ma la coscienza chiede: è giusto?
- Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura né conveniente né popolare: ma bisogna prenderla, perché è giusta (M.L.K.).